

Informativa per la clientela di studio

N. 66 del 01.06.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La tassazione degli utili

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che qualora detenga delle **partecipazioni in società di capitali** (srl e spa) la tassazione cambia al variare della quota di partecipazione e dell'ubicazione sede della società (Italia o estero). Le comunicheremo quindi le diverse modalità di tassazione sulla base di tali fattori.*

Le partecipazioni

La tassazione degli utili percepiti da una persona fisica varia a seconda che gli utili vengano corrisposti da una:

- società residente in Italia,
- società **non** residente in Italia;

e al variare della partecipazione in particolare se si tratta di una:

- partecipazione qualificata,
- partecipazione **non** qualificata.

Si considerano **partecipazioni qualificate** le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

Mentre sono **partecipazioni non qualificate** la partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio pari o inferiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La tassazione

Per le **partecipazioni non qualificate** l'art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973 stabilisce che le società di capitali operino una ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa nella misura del 12,5%;

Mentre per le **partecipazioni qualificate** l'art. 47, co. 1, D.P.R. 917/1986 stabilisce, per gli utili conseguiti dalla società fino all'esercizio in corso al **31.12.2007**, che i dividendi concorrano alla base imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare, con riferimento agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al **31.12.2007** (2008 per gli esercizi solari), il D.M. 2.4.2008 ha stabilito relativamente ai suddetti utili che la quota imponibile dei dividendi passi dal 40% al 49,72%.

		Fino al 31.12.2007	Dal 01.01.2008
Persone fisiche al di fuori del regime di impresa	Partecipazioni qualificate	Tassazione sul 40% dell'ammontare	Tassazione sul 49,72% dell'ammontare
	Partecipazioni non qualificate	Ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5%	

Dividendi esteri

L'art. 27, co. 4, D.P.R. 600/1973 prevede che i dividendi provenienti da **partecipazioni non qualificate** in soggetti non residenti siano soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5% che viene operata dall'intermediario che interviene nella riscossione sull'importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente.

Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica concorrono alla **formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72%** (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare se relativi ad una **partecipazione qualificata**; su tale importo, al netto della ritenuta applicata nello Stato estero, l'intermediario che interviene nella riscossione (banca, ecc.) applica una ritenuta a titolo d'acconto in misura pari al 12,50%.

DIVIDENDI ESTERI	
<u>Partecipazione qualificata</u>	<u>Partecipazione non qualificata</u>
imponibilità del 49,72 % (o 40%)	ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%

Dividendi da paradisi fiscali

L'art. 47, co. 4 D.P.R. 917/1986 stabilisce che siano **tassabili integralmente** gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori indicati nella black list di cui al D.M. 21.11.2001.

Per evitare la tassazione integrale il contribuente deve presentare istanza secondo le modalità dell'art. 167, co. 5, lett. b) dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....